

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2365

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANCIAN, FARAGUTI, TISCAR, BERNI, BIASCI**

Norme per la razionalizzazione delle procedure di dismissione di aree e beni demaniali a favore degli enti locali e per la valorizzazione dei beni demaniali militari dismissibili

*Presentata il 10 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, nel nostro ordinamento i beni demaniali costituiscono gli strumenti indispensabili attraverso i quali lo Stato adempie alle sue funzioni pubbliche nell'interesse di tutti i cittadini e senza alcun lucro. La nascita dell'istituto giuridico del demanio è molto antica e trova le sue origini nell'*erarium fisci* dell'impero romano, con il quale si identificavano tutti i beni spettanti alla collettività dei cittadini e al quale si contrapponeva l'*erarium principis*, che invece era rappresentato dal patrimonio privato dello stesso imperatore.

Nel diritto moderno il demanio costituisce un istituto di grossa rilevanza dal punto di vista contabilistico in quanto attraverso questo lo Stato al tempo stesso realizza i suoi scopi essenziali (quale ad esempio la difesa militare) ovvero preserva dall'utilizzo privato alcuni elementi

del patrimonio paesaggistico (quali le spiagge, le rade, i porti).

Il demanio si differenzia in demanio necessario, che comprende i beni demaniali che debbono essere necessariamente di proprietà dello Stato, quali il demanio idrico, il demanio marittimo ed il demanio militare. Ciò in quanto detti beni conformano il territorio statale ovvero attendono a funzioni di rilevanza generale per l'intera nazione. Solo in alcuni casi i beni rientranti nel demanio statale sono attribuiti alle regioni: è questo il caso delle regioni a statuto speciale, per le quali i beni demaniali sono rappresentati dagli stessi beni del demanio statale, tranne le strutture difensive. Per le regioni a statuto ordinario rientrano invece nell'ambito del demanio regionale i porti lacuali, ivi transitati in base all'articolo 117 della Costituzione.

Accanto al demanio necessario esiste il demanio accidentale che comprende i beni che possono anche non essere di proprietà degli enti pubblici territoriali. Rientrano nell'ambito del demanio accidentale dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni il demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio aeronautico, gli acquedotti ed i beni d'interesse storico artistico.

Esiste poi anche il demanio comunale che comprende i cimiteri ed i mercati di proprietà comunale.

Per quanto attiene al regime giuridico, i beni demaniali sono inalienabili, se non a seguito di sdemanializzazione. Tranne che nel caso del trasferimento ad un altro ente pubblico, non possono essere acquisiti per usucapione. Il diritto di proprietà sugli stessi è imprescrittibile e sono inappropriabili.

In particolare poi i beni demaniali per natura (fiumi, laghi e spiagge) non sono sdemanializzabili in quanto le loro caratteristiche estrinseche determinano il regime giuridico al quale sono assoggettati: fanno eccezione a questa regola i soli beni del demanio marittimo i quali, pur essendo demaniali per natura, possono essere sdemanializzati per atto dell'autorità amministrativa (decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze) ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione. Per i beni militari il carattere demaniale permane non in virtù di un provvedimento dell'autorità amministrativa, ma fintanto che esiste il vincolo della destinazione; ove tale vincolo cessi questi beni passano al patrimonio indisponibile dello Stato.

In relazione al carattere proprio dei beni demaniali dal punto di vista della contabilità pubblica va sottolineato che questi hanno rilevanza in una duplice forma: da un lato i beni demaniali sono inclusi nell'ambito del patrimonio dello Stato, anche se, poiché il loro utilizzo è finalizzato a scopi di carattere pubblico, non hanno un valore attualizzato, bensì sono iscritti a loro valore storico che, di fatto, indica un valore del tutto simbolico e assolutamente al di fuori di ogni criterio di mercato. Accanto alla valutazione in

termini patrimoniali il demanio è preso in considerazione per il profilo concernente il reddito che può essere prodotto dalla gestione economica di alcuni beni che sono affidati in locazione a soggetti privati, che li utilizzano corrispondendo un canone.

Sono assoggettati a questo utilizzo i beni demaniali come le spiagge, le quali sono affidate alla gestione, a seguito di concessione amministrativa, di soggetti privati che contribuiscono con il canone versato periodicamente ad incrementare un apposito capitolo delle entrate extra-tributarie. Con il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è stata istituita un'imposta sul canone demaniale corrisposto, anche se il successivo provvedimento con il quale si è disposto il censimento dei beni oggetto di imposizione (decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263), è ancora inattuato e forse verrà sbloccato con il decreto-legge n. 16 del 1993, all'esame delle Camere.

In definitiva, quindi, la situazione economica attuale nella quale versa il demanio statale è tutt'altro che felice atteso che, in primo luogo, non esiste una gestione economica di questo e che, d'altro canto, l'attuale normativa impedisce che il demanio stesso sia assoggettato ad una gestione produttiva.

A tal riguardo va ricordato che con il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, all'articolo 2, è stata dettata una disciplina sulla gestione economica dei beni patrimoniali dello Stato, attraverso un procedimento che prevede l'alienazione generalizzata di questi a seguito dell'individuazione, della valutazione e dell'affidamento o conferimento degli stessi beni a soggetti incaricati di procedere all'alienazione. La normativa in questione è, poi, degna di attenzione per il fatto che realizza per l'attuazione dell'alienazione la collaborazione degli enti pubblici interessati attraverso una conferenza di servizi che tende al superamento degli ostacoli procedurali connessi alla definizione dell'alienazione stessa cui si correla.

Con la normativa qui proposta si intende attuare, anche per quel che riguarda i beni demaniali, una gestione economica dei beni rientranti in questa categoria, adottando una procedura simile a quella già prevista per i beni del patrimonio statale dal citato decreto-legge n. 386 del 1991.

Tuttavia, al fine di differenziare opportunamente le due procedure di dismissione dei beni statali, occorre considerare che, nel caso dei beni demaniali, la dismissione viene realizzata attraverso una normativa quadro che innanzitutto attribuisce alle regioni a statuto ordinario (quelle a statuto speciale già ne hanno la disponibilità) i beni demaniali, ad eccezione di quelli rientranti nel demanio militare, per i quali è prevista una speciale procedura, ubicati nello stesso territorio regionale.

A tal riguardo, in base a questa normativa, le regioni acquisiscono il patrimonio demaniale e con procedura di alienazione a titolo oneroso e a seguito della valutazione compiuta dagli uffici tecnici, trasferiscono detto patrimonio, in un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, agli enti locali individuati nei comuni i quali, nell'ambito

dei vincoli di legge e salva la possibilità di definire a mezzo di accordo di programma modifiche compatibili con la normativa vigente al fine di rendere commerciabile il bene stesso, possono trasferirli a privati, rispettando comunque un piano di utilizzo del bene stesso individuato dall'ufficio tecnico regionale.

L'ultima fase della procedura di dismissione prevede che gli enti comunali trasferiscano a mezzo di asta pubblica e, salvo il caso di difficoltà di reperimento del contraente opportunamente motivata, secondo la procedura della trattativa privata, i beni stessi a privati. Questi, all'atto dell'assegnazione in proprietà del bene, sono tenuti a sottoscrivere un apposito impegno contrattuale con il quale aderiscono al piano di utilizzo del bene stesso stabilito dalla regione.

In caso di inosservanza del vincolo è disposta la retrocessione forzata del bene con una penale del 10 per cento a carico del privato inadempiente.

Per quanto riguarda la partecipazione ai corrispettivi, questa è attribuita per il 30 per cento allo Stato, per il 30 per cento alla regione e per il 40 per cento al comune.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Scopo della presente legge è quello di attuare una gestione economica dei beni demaniali dello Stato in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65, ed in particolare di promuovere la valorizzazione del complesso dei beni demaniali militari resi obsoleti e dichiarati dismissibili in seguito alla riduzione della presenza delle Forze armate sul territorio.

2. Per quanto attiene ai beni del demanio militare, la presente legge è finalizzata, in particolare, ai seguenti obiettivi:

a) consentire la ricollocazione decentrata delle infrastrutture militari attualmente situate all'interno delle aree urbane;

b) contribuire alla migliore fruibilità dei beni in questione mediante la progettazione di riusi civili conformi alle destinazioni pubbliche degli stessi e al loro valore di carattere storico, artistico e monumentale;

c) concorrere alla realizzazione dei programmi integrati dalle aree urbane disponendo dei complessi di tali beni, in quanto dismissibili o dismessi funzionalmente dalla amministrazione della Difesa e in quanto suscettibili di reimpiego urbano di servizio secondo programmi di armonizzazione ed ottimizzazione del tessuto infrastrutturale cittadino;

d) garantire la funzionalità dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;

e) contribuire alla ristrutturazione del sistema produttivo costituito dall'area industriale della Difesa, nonché della sua area tecnologica e scientifica (stabilimenti militari, arsenali, centri tecnici e sedi logistiche).

## ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, sulla base delle indicazioni deliberate dal Consiglio dei ministri, è autorizzato a trasferire alle regioni nel cui territorio sono ubicati, i beni e le aree demaniali dello Stato, ad eccezione dei beni facenti parte del demanio militare per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 6.

2. La cessione dei beni e delle aree di cui al comma 1 è effettuata a titolo gratuito entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 è costituito un Comitato che sovrintende all'attuazione dei programmi di alienazione, emanando le necessarie direttive e riferendo in merito al Parlamento, con relazione motivata sugli atti di cessione inerenti ai singoli beni o aree.

4. Il Comitato di cui al comma 2 è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, oltre a rappresentanti della regione di volta in volta interessata alla cessione di aree o beni demaniali.

5. Gli atti di trasferimento dei beni e delle aree demaniali sono adottati dal Ministro delle finanze, il quale convoca a tale scopo una conferenza di servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti da leggi statali e regionali.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 valuta i singoli atti di cessione dei beni e delle aree demaniali, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendo pareri ed emanando, ove occorrono e in linea, comunque, con le norme vigenti, i necessari atti amministrativi, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli enti che partecipano alla stessa conferenza di servizi.

7. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla-osta previsti da leggi statali e regionali.

### ART. 3.

1. Le regioni, a seguito del completamento delle operazioni di cui all'articolo 2, provvedono attraverso i propri uffici tecnici a stilare la valutazione dei beni e delle aree demaniali, attribuendo a questi il valore più alto tra quello di mercato e quello intrinseco del bene stesso.

2. I provvedimenti di valutazione dei singoli beni e delle singole aree demaniali sono adottati dalla giunta regionale e sono trasmessi, per l'apposizione del nulla-osta, al Commissario del Governo o all'autorità altrimenti competente che provvede, nel caso lo ritenga opportuno, a richiedere i relativi chiarimenti alle autorità regionali.

3. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, le regioni convocano i comuni nell'ambito del cui territorio sono ubicati i singoli beni e le singole aree, per procedere all'alienazione a titolo oneroso dei beni e delle aree stesse.

4. L'alienazione è effettuata per un corrispettivo non inferiore al valore dei beni e delle aree e il versamento di tale corrispettivo deve essere garantito da fidejussione prestata da un'impresa creditizia di rilevanza nazionale, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4.

5. All'atto della definizione della procedura di alienazione il presidente della giunta regionale convoca una conferenza di servizi cui prendono parte i rappresentanti dell'amministrazione regionale e comunale, al fine di approvare, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni richiamati all'articolo 2, comma 6, i provvedimenti necessari ad attuare la concreta utilizzabilità del bene e dell'area demaniale.

6. All'approvazione, assunta all'unanimità, si applica il comma 7 dell'articolo 2. L'approvazione comporta, quando occorra e nel rispetto di quanto previsto al

comma 5, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori portuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

7. I vincoli e le modalità di utilizzo dei beni e delle aree demaniali sono espressi in un piano di utilizzo adottato dai rappresentanti della regione e del comune di cui al comma 5, con le modalità dell'accordo di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### ART. 4.

1. Entro due anni dall'inizio della procedura di cui all'articolo 3, le amministrazioni comunali procedono alla alienazione dei beni e delle aree demaniali a soggetti privati, *singoli o in forma associata*.

2. L'alienazione dei beni e delle aree demaniali deve essere preventivamente deliberata, a maggioranza assoluta, dal consiglio comunale, che mantiene durante lo svolgimento dell'intera procedura la vigilanza sui singoli atti di alienazione ai sensi del comma 4.

3. Le procedure di alienazione devono essere eseguite con il sistema dell'asta pubblica, fatta salva l'ipotesi della trattativa privata, cui l'amministrazione comunale può ricorrere nel caso di preventivo inutile esperimento dell'asta pubblica ovvero nelle ipotesi nelle quali, per le particolari caratteristiche del bene o dell'area da alienare, non sia possibile esperire la procedura dell'asta pubblica. Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivato.

4. Qualora nel corso della procedura di alienazione i soggetti partecipanti ovvero i cittadini residenti nello stesso comune ravvisino irregolarità o vizi di legittimità, questi possono, *con esposto motivato*, ricorrere al consiglio comunale che, nominato un commissario straordinario, revoca i provvedimenti adottati e, nei casi più gravi, annulla la procedura.

5. Il corrispettivo delle alienazioni non può in ogni caso essere inferiore al valore

del bene e dell'area demaniale così come stabilito ai sensi dell'articolo 3.

6. Il soggetto individuato per l'alienazione può, con l'assenso dell'amministrazione comunale, surrogarsi a questa nell'obbligo di pagamento nei confronti della regione, fornendo adeguate garanzie a mezzo di fidejussione bancaria prestata da un'impresa creditizia di rilevanza nazionale.

7. Anche a seguito dell'alienazione sono fatti salvi i diritti e le facoltà previsti dalle leggi vigenti a favore della collettività e dei singoli cittadini nonché il vincolo nascente dal piano di utilizzo di cui all'articolo 3, comma 7.

8. Nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione del bene da parte di privati, non vengano rispettati i vincoli di cui al comma 7, ciascun cittadino, con esposto motivato alla delegazione regionale della Corte dei conti, può dare impulso alla procedura di retrocessione forzata del bene o dell'area demaniale.

9. Il procuratore generale della Corte dei conti, su segnalazione della competente delegazione regionale, pronuncia entro i successivi sessanta giorni la retrocessione del bene e la restituzione del corrispettivo versato dal privato, con una decurtazione del 10 per cento a titolo di penale.

10. Il provvedimento del procuratore generale della Corte dei conti può essere impugnato, nei successivi sessanta giorni, dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa.

#### ART. 5.

1. I proventi derivanti dall'alienazione dei beni e delle aree demaniali sono attribuiti, fino a concorrenza del valore determinato ai sensi dell'articolo 3, per il 30 per cento allo Stato, per il 30 per cento alle regioni e per il restante 40 per cento ai comuni.

2. Il corrispettivo eccedente il valore di cui al comma 1 è attribuito ai comuni.



## ART. 6.

1. Il Ministro della difesa, avvalendosi degli organi tecnici delle Forze armate, provvede, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, al censimento, alla individuazione territoriale, alla schedatura tipologica e dimensionale, all'accertamento dello *status* sotto il profilo delle condizioni di efficienza e di funzionalità dei beni da dismettere in quanto non più necessari o non più idonei a soddisfare esigenze militari ovvero non più razionalmente localizzati per i fini della organizzazione militare o anche non più funzionali alle attività produttive, tecnico-scientifiche e di servizio dell'area industriale e di quella tecnica della difesa.

2. L'individuazione dei beni di cui al comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione, ne determina, da parte del Ministro della difesa:

a) la inclusione nell'elenco dei beni dismessi da restituire, con atto conforme, all'Amministrazione finanziaria dello Stato per i successivi impieghi da questa amministrazione stabiliti;

b) la inclusione nell'elenco dei beni dismissibili da restituire, con atto conforme, alla Amministrazione finanziaria dello Stato ai fini della contestuale riassegnazione alle amministrazioni richiedenti, o ai soggetti pubblici interessati, previo accertamento dell'esistenza di apprezzabili progetti di riuso, attivati dalle amministrazioni locali, comuni e province, ovvero da parte delle regioni territorialmente competenti;

c) la restituzione, previo accertamento dell'esistenza di specifici vincoli di conservazione storici, artistici, monumentali, alla Amministrazione finanziaria dello Stato che valuta la destinazione d'uso appropriata;

d) la formazione, previa intesa con il Ministro delle finanze, di un elenco di beni permutabili o alienabili direttamente dal Ministro della difesa;

e) la inclusione nell'elenco dei beni da conservare in uso alla Difesa in quanto necessari alla sua efficacia e alla sua funzionalità.

3. Della gestione dei beni demaniali militari, l'Amministrazione della difesa provvedere a redigere un resoconto costi-benefici, compilando per ciascuno dei beni suddetti una scheda sommaria di identità con i dati quantitativi da far valere a credito della amministrazione stessa e come base per i successivi trasferimenti sia nell'ambito dell'amministrazione statale sia per effetto di permuta o di alienazione.

#### ART. 7.

1. Il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province e i comuni interessati, nonché i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e per i problemi delle aree urbane, avvalendosi degli organi tecnici del Ministero e delle Forze armate, elabora un piano quinquennale scorrevole relativamente:

a) alla restituzione ed al trasferimento agli enti locali territoriali, alle amministrazioni ed agli enti pubblici che hanno presentato documentata proposta di uso civile, dei beni demaniali militari di cui al comma 2 dell'articolo 6;

b) alla costituzione od alla acquisizione di nuovi tipi di caserme ottimizzando la localizzazione sul territorio nazionale con riferimento alle specifiche esigenze funzionali ed operative delle Forze armate;

c) alla costituzione od alla acquisizione di nuovi tipi di alloggi di servizio per il personale ufficiale, sottufficiale, volontario a lunga ferma, da assegnare in base alle necessità funzionali di servizio delle Forze armate stesse;

d) alla ricollocazione od al riadattamento delle caserme esistenti per alleggerire il tessuto cittadino nelle aree urbane, per ottenere il riequilibrio delle stesse sul

territorio, ove da queste gravato, in corrispondenza con le modificazioni che, nel nuovo sistema europeo di sicurezza, si determinano nella distribuzione geostrategica delle Forze armate;

e) alla previsione delle aree annesse e delle infrastrutture relative per l'addestramento, per la conservazione dei mezzi, anche di unità da costituire su mobilitazione o all'emergenza, per il mantenimento eventuale dei parchi tecnologici e logistici del servizio nazionale della protezione civile, nonché per il sistema del servizio sanitario militare ai fini del concorso con quello nazionale della protezione civile.

2. Il piano, formulato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata, è concordato in sede di comitato dei Capi di stato maggiore tenendo presenti gli obiettivi militari della Difesa, le evoluzioni delle minacce e lo schieramento delle forze attive e da mobilitare. Tale piano è trasmesso entro trenta giorni alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro sessanta giorni e nei successivi trenta giorni è adottato con decreto del Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del piano.

4. Ogni modificazione del piano è adottata con le procedure di cui al presente articolo.

#### ART. 8.

1. L'elenco dei beni immobili da dismettere è comunicato alle regioni ed agli enti locali territoriali interessati. Il comune o la provincia nel quale sono situati tali immobili provvedono entro tre mesi dalla comunicazione, d'intesa con il Ministro della difesa e sentita la regione, tenendo conto degli indirizzi di pianificazione territoriale, alla modificazione delle

destinazioni d'uso degli stessi attraverso variante allo strumento urbanistico, adeguandole a quelle delle zone omogenee in cui sono inseriti. Detta variante segue le procedure semplificate di cui all'articolo 25, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

2. Il valore degli immobili da dismettere per il riuso è determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base della nuova destinazione d'uso.

3. Al comune anche consorziato con enti pubblici locali ovvero amministrazioni o aziende pubbliche ubicate nei territori di competenza o con privati, nonché alla provincia è attribuito il diritto di prelazione sull'alienazione. Il Ministro della difesa comunica al comune, alla provincia ed alla regione il valore degli immobili che intende alienare, come determinato ai sensi del comma 2. Entro i successivi trenta giorni il comune o la provincia, ove intendano esercitare il diritto di prelazione, provvedono alla redazione e alla trasmissione di apposito piano finanziario da cui risultino i mezzi finanziari o patrimoniali occorrenti per procedere all'acquisto dell'immobile da dismettere.

#### ART. 9.

1. Il comune o la provincia nell'ambito delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 7, ed ove intendano procedere all'acquisto dell'immobile mediante permuta, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 8, provvedono all'individuazione dei beni immobili di loro proprietà da dismettere per il riuso a fini militari da parte del Ministero della difesa. I beni dati in permuta costituiscono in tutto o in parte il corrispettivo dell'alienazione degli immobili del Ministero della difesa da dismettere.

2. Il comune e la provincia provvedono, entro novanta giorni dall'individuazione dei beni immobili di cui al comma 1, alla conseguente modificazione della destinazione d'uso degli immobili dati in

permuta attraverso variante allo strumento urbanistico.

3. Il valore degli immobili dati in permuta è determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle nuove destinazioni d'uso.

4. Il comune e la provincia comunicano al Ministro della difesa i beni che intendono dare in permuta ed il relativo valore così come determinato ai sensi del comma 3.

#### ART. 10.

1. Trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma 3 dell'articolo 8, qualora il comune o la provincia non abbiano comunicato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione e presentato nello stesso termine il relativo piano finanziario, può esercitare il medesimo diritto, entro trenta giorni, la regione, con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti.

2. Il versamento del corrispettivo ovvero il trasferimento dei beni immobili dati in permuta, deve avvenire in ogni caso, qualunque sia il soggetto pubblico interessato all'acquisto, entro un anno dalla data di esercizio del diritto di prelazione.

3. Il controvalore in immobili, nel caso di permuta con immobili comunali provinciali, è direttamente assunto nel demanio statale in uso al Ministero della difesa.

4. Qualora vi sia rinuncia al diritto di prelazione ovvero siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, gli immobili possono essere offerti ad altri enti pubblici ed a privati per ipotesi di permuta da far pervenire entro novanta giorni ovvero sono posti in vendita per pubblici incanti al prezzo base di cui all'articolo 9, comma 3. Modalità e tempi dei pubblici incanti sono comunicati al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti. In ogni caso, è stipulata un'apposita convenzione tra il Ministero della difesa e gli enti pubblici interessati per territorio e per competenza urbanistica, allo scopo di determinare

un'attribuzione di destinazione d'uso degli immobili che sia conveniente per la Difesa, ma coerente con le esigenze urbanistiche dei soggetti titolati dalla pianificazione territoriale, anche per parti che, permutate, assumerebbero una nuova qualificazione militare.

ART. 11.

1. La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzata a concedere mutui fino all'importo di lire 1.500 miliardi agli enti locali per procedere all'acquisizione degli immobili dismessi dal Ministero della difesa ai fini della presente legge. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione.